



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 121 DEL 18 MARZO 2014

1. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 17 marzo 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	PRESIDENTE;
- Avv. Paolo	MORICA	COMPONENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: Signor Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.53 della Società A.S.D. FUTSAL CETRARO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.28 del 16.1.2014 (squalifica anni CINQUE calciatore OCCHIUZZI Salvatore con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante e l'arbitro a chiarimenti;

PREMESSO

-che alla seduta del 3 febbraio 2014 aveva ritenuto che la gravità dei fatti oggetto di esame e della sanzione irrogata in primo grado imponesse un approfondimento istruttorio, per cui aveva disposto la comparizione a chiarimenti dell'arbitro della gara per la seduta del 24.2.2014, rinviata a quella odierna per indisponibilità dello stesso;

-che dal rapporto dell'Arbitro, con relativo supplemento, emerge che al 25° del primo tempo della gara il calciatore Occhiuzzi Salvatore della Società Futsal Cetraro, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione, afferrava l'Arbitro per il collo con entrambe le mani per circa dieci secondi;

-che mollata la presa da parte del calciatore, l'Arbitro si è trovato in stato confusionale e con respiro difficoltoso;

-che, dopo essersi ripreso, l'arbitro ha assunto la decisione di sospendere la gara non trovandosi nelle condizioni "fisico – psichiche di proseguire la gara", comunicando detta decisione ai capitani di entrambe le società;

-che l'Arbitro ha ritenuto, comunque, necessario richiedere l'intervento della forza pubblica;

-che, in conseguenza di ciò, sono arrivati presso l'impianto di gioco due Agenti di Polizia che hanno provveduto ad accompagnare l'arbitro alla stazione ferroviaria per aspettare il treno per rientrare a Paola;

-che lo stesso Arbitro, persistendo forti dolori, la difficoltà respiratoria e lo stato di shock, ha deciso di recarsi al pronto soccorso dell'Ospedale di Paola dove è stata diagnosticata "cervicalgia post-traumatica con escoriazioni contusioni multiple" con prognosi di dieci giorni;

RILEVA

-che dagli atti emerge con evidenza che il calciatore Occhiuzzi Salvatore si è reso responsabile di un atto di violenza nei confronti dell'Arbitro; emerge, altresì, che i fatti narrati devono essere qualificati diversamente tenendo in debito conto che si è trattato di un singolo atto, limitato nella durata, che non ha avuto conseguenze lesive nei confronti dell'Arbitro (il calciatore dopo l'atto ha lasciato spontaneamente e definitivamente il terreno di gioco);

-che la giovane età del calciatore merita di essere tenuta in considerazione nella graduazione della sanzione da comminare anche al fine di un suo ravvedimento e maturità di comportamento in campo nei confronti della classe arbitrale;

P.Q.M.

in parziale riforma, riduce la squalifica inflitta al calciatore OCCHIUZZI Salvatore fino al 30 GIUGNO 2017 e per effetto revoca la sua preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.82 della Società S.S.D. POLISTENA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.112 del 27.2.2014 (punizione sportiva della perdita gara Polistena – Brancaleone del 9.2.2014 per posizione irregolare del calciatore Dosso Adama).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;

RILEVA

la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la posizione del calciatore Dosso Adama nella gara in epigrafe, irregolare ai sensi della normativa relativa al tesseramento dei calciatori stranieri.

La reclamante contesta in effetti proprio l'applicazione di tale normativa, richiamata dal giudice sportivo, in quanto assume che il Dosso, essendo già stato tesserato nelle precedenti stagioni sportive da società italiane, avrebbe potuto disputare le gare immediatamente successive alla comunicazione del tesseramento ai competenti organi federali.

In effetti la normativa di riferimento, l'art 40 quater delle N.O.I.F. contempla anche il caso in esame e lo disciplina in senso praticamente analogo all'ipotesi di primo tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente.

In assenza di comunicazione che formalizzasse da parte del Comitato il tesseramento che, al contrario, aveva comunicato una carenza nella documentazione presentata (certificato di residenza scaduto) il calciatore Dosso non era tesserato e conseguenzialmente, ha disputato la gara in epigrafe in posizione irregolare.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.83 della Società A.S.D. CARIATI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.112 del 27.2.2014 (punizione sportiva della perdita gara Cariati – Minieri King Elettrica del 9.2.2014 per posizione irregolare del calciatore loele Fabio, ammenda di € 100,00, inibizione dirigente accompagnatore TOSTO Sabatino fino al 25.3.2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;

RILEVA

la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la posizione del calciatore loele Fabio nella gara in epigrafe, irregolare ai sensi della normativa in materia di tesseramento dei calciatori "giovani".

In via preliminare la reclamante lamenta l'inammissibilità del ricorso in primo grado non avendo la Minieri King Elettrica preannunciato il reclamo nelle ventiquattrore dalla disputa della gara ai sensi dell'art. 46, comma 1, C.G.S..

La lagnanza è infondata applicandosi nel caso di specie il comma 3 del citato articolo relativo alla posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara che non impone tale onere.

Entrando nel merito la reclamante confuta la tesi del giudice di primo grado che ha sancito l'irregolarità della posizione del calciatore loele che in quanto infrasedicenne ("giovane") avrebbe dovuto essere autorizzato ai sensi dell'art. 34, comma 3, N.O.I.F..

Lo fa argomentando che il ragazzo era già stato autorizzato dal Comitato Regionale con C.U. n.144 del 2013, essendo munito di certificato di maturità psico-fisica nonché di certificato di idoneità alla attività sportiva agonistica e che l'articolo 34 N.O.I.F. non specifica che detta certificazione debba essere riproposta per ogni annualità agonistica.

La tesi non merita pregio in quanto nello stesso comunicato citato dalla reclamante e' riportata la data di scadenza dell'autorizzazione (05.09.2013).

Il reclamo appare da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.84 della Società A.S.D. VAL GALLICO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.56 del 20.02.2014 (regolarità della gara A.S.D. Val Gallico – A.S.D. Real Altopiano del 2.2.2014 per posizione irregolare del calciatore Malleface Giuseppe).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;

RILEVA

la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ne ha rigettato il ricorso volto a sanzionare la posizione del calciatore Malleface Giuseppe nella gara in epigrafe, irregolare in quanto non tesserato per la società Real Altopiano.

La reclamante si duole insistendo nella propria tesi ed assumendo che il Giudice Sportivo non avrebbe potuto fondare la decisione su un atto non ufficiale, un documento d'identità peraltro allegato agli atti in fotocopia dalla società Real Altopiano a mezzo di controdeduzioni irritualmente proposte.

Le doglianze non meritano alcun pregio in quanto – pur ammettendo l'irritualità delle controdeduzioni in primo grado - facendo corretto uso dei poteri istruttori attribuiti dalle norme federali agli Organi di Giustizia è incontrovertibilmente provato che il calciatore che ha preso parte alla gara è Mallamace Giuseppe il cui nominativo è stato riportato in distinta al numero 15, per mero errore materiale, con il nome di Malleface Giuseppe.

Lo prova in modo inconfutabile il fatto che esiste, tra i tesserati del Real Altopiano, il calciatore Giuseppe Mallamace, la cui data di nascita 20.7.1984 è identica a quella riportata nella distinta in occasione della gara in epigrafe e di altre gare del Real Altopiano. La differenza di una sola vocale nel nome (Malleface e non Mallamace) certifica l'errore materiale di trascrizione.

Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n. 85 della Società A.S.D. RAVAGNESE G.B.I.

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.55 del 13.2.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Ravagnese G.B.I.-San Gaetano Catanoso del 9/2/2014, inibizione del Dirigente SAPONE Nicola fino al 14 APRILE 2014, inibizione del Presidente VADALA' Annunziato fino al 14 MAGGIO 2014).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto (con relativo supplemento) dell'arbitro della gara A.S.D. Ravagnese G.B.I. – A.S.D. San Gaetano Catanoso, risulta quanto qui di seguito riportato:

Durante l'intervallo fra i due tempi di gioco, il dirigente accompagnatore della società Ravagnese G.B.I., Sapone Nicola (che era stato allontanato dal terreno di gioco al 26° del I tempo per avere protestato con veemenza nei confronti del direttore di gara), unitamente ad altre due persone, al momento non identificate, ma che indossavano la tuta della società Ravagnese, raggiungevano l'arbitro nel suo spogliatoio, chiudendo la porta.

Uno dei due individui, con fare minaccioso, "s'impadroniva dei documenti della società Ravagnese", lanciandoli per aria e facendoli cadere a terra. Inoltre, dopo avere inveito contro l'arbitro e colpito la scrivania violentemente con i pugni, diceva al direttore di gara: "Dobbiamo vincere per forza".

Il secondo individuo, "con fare più arrogante e tono sempre più minaccioso" afferrava l'arbitro dalla giacca stratonandolo una sola volta e, dopo averlo offeso e minacciato gravemente, gli diceva: "Oggi dobbiamo vincere per forza".

Il direttore di gara più volte tentava di calmare i due esagitati, invitandoli ad uscire dallo spogliatoio, ma gli stessi "con veemenza e con fare sempre più minaccioso", gli si avvicinavano sempre di più dicendogli: "a casa non ti ritiri vivo oggi, dobbiamo vincere, che altri arbitri qui hanno fatto quello che hanno voluto, oggi si fa quello che diciamo noi". I due, quindi, dopo aver sollecitato il direttore di gara a dare inizio al secondo tempo e a "prestare attenzione ed arbitrare per come loro mi avevano detto", uscivano dallo spogliatoio, continuando a proferire minacce nei confronti dell'ufficiale di gara.

L'arbitro fa presente che in quei frangenti il dirigente Sapone Nicola non solo assisteva impassibile a quanto stava avvenendo, senza prestargli alcun aiuto, ma lo lasciava da solo con i due per un paio di minuti, uscendo per primo dallo spogliatoio.

A quel punto, l'arbitro, per come espressamente precisato nel supplemento di rapporto, decideva di non proseguire la gara, ritenendo che mancassero i presupposti per dirigerla in piena indipendenza e serenità di giudizio, essendo rimasto turbato profondamente nel proprio equilibrio psicofisico a seguito di quanto accaduto e non avendo più, quindi, la serenità e la forza mentale e fisica per portarla a compimento, tenuto conto peraltro che "non vi era presente la forza pubblica".

Pertanto, informava i capitani delle due squadre "che la gara aveva temine alla fine del primo tempo" e, successivamente, essendo preoccupato "che le minacce subite potessero avere un seguito", effettuava una chiamata col proprio telefonino al "113", a seguito della quale sopraggiungevano tre volanti della Polizia.

Dopo aver riferito l'accaduto, l'ufficiale di gara effettuava la doccia mentre le forze dell'ordine all'esterno vigilavano affinché non accadesse nulla, potendo infine lasciare il campo di gioco, venendo scortato fino allo svincolo autostradale.

Il direttore di gara dichiara, infine, che il dirigente Sapone Nicola, "in un momento successivo all'aggressione verbale, alla mia domanda su chi fossero i due, riferiva che uno di loro era il presidente della società".

Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara in questione, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società A.S.D. Ravagnese G.B.I. (cfr. C.U. n.55 del 13.02.2014 della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria):

- punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3;
- inibizione fino al 14.04.2014 del dirigente Sapone Nicola;
- inibizione fino al 14.05.2014 del presidente Vadalà Annunziato.

La società reclamante impugna il suddetto provvedimento, chiedendo la ripetizione della gara e l'annullamento delle tre sanzioni succitate, sostenendo, in sintesi, che:

- 1) i fatti avvenuti non giustificano la sospensione della gara, non essendoci stata aggressione fisica da parte dei due soggetti indicati dall'arbitro, i quali "al di là di qualche protesta verbale, sia pure esagitata, non hanno procurato allo stesso quel turbamento così grave da alterarne l'equilibrio psico-fisico";
- 2) il dirigente Sapone Nicola non ha posto in essere "comportamenti negativi tali da giustificare la sanzione inflitta", tenuto conto che "il suo intervento sarebbe stato utile solo in caso di tentativi di aggressione o di violenza nei confronti dell'arbitro. Cosa non accaduta, stante il colloquiare dell'arbitro con le persone da lui indicate come sostenitori della Ravagnese";
- 3) l'arbitro avrebbe frainteso le parole del dirigente Sapone Nicola, in quanto il presidente Vadalà Annunziato "era inibito e non presente nel rettangolo di gioco o negli spogliatoi".

A parere dell'adita Commissione è da condividere la decisione del direttore di gara di interrompere la gara, ritenendo, pertanto, che questi abbia fatto un corretto uso dei suoi poteri (ex art.64 delle N.O.I.F.), nella considerazione, rimarcata dal suddetto ufficiale di gara nel proprio supplemento di rapporto, di non sentirsi più nelle condizioni psico-fisiche necessarie per poter portare regolarmente a compimento la gara stessa in piena indipendenza di giudizio a seguito delle reiterate gravi minacce e delle offese subite ad opera dei due soggetti entrati nello spogliatoio arbitrale, uno dei quali, oltretutto, lo afferrava per la giacca, stratonandolo al punto tale da generare un clima di grande tensione. Il conseguente condizionamento psicologico del direttore di gara veniva rafforzato anche dal comportamento di uno dei due soggetti che, nella stessa circostanza evidenziata, sbatteva violentemente i pugni sul tavolo, lanciando in aria i documenti della società Ravagnese e facendoli cadere a terra.

Inoltre, le condizioni psico-fisiche dell'arbitro hanno risentito negativamente sia per la circostanza che in quel frangente non fossero presenti le forze dell'ordine per poter essere adeguatamente tutelato sia per non essere stato minimamente assistito dal dirigente Sapone Nicola che, anzi, aveva abbandonato per primo lo spogliatoio, lasciando l'arbitro da solo con i due soggetti in questione.

Pertanto, questa Commissione ritiene di dover confermare la sanzione della perdita della gara per 0-3 inflitta alla società reclamante in I grado.

Relativamente alla posizione del dirigente Sapone Nicola, va parimenti condivisa la decisione del giudice di prime cure di sanzionarlo per la mancata assistenza al direttore di gara; la stessa, inoltre, appare congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli.

Va infine confermata anche la decisione di inibire il presidente Vadalà Annunziato, individuato dal dirigente Sapone Nicola in uno dei due soggetti resisi responsabili dei fatti riportati poc'anzi, per come dichiarato dall'arbitro nel supplemento di rapporto che costituisce, per espressa disposizione regolamentare (art.35, comma 1, del C.G.S.), fonte di prova assoluta e privilegiata. Anche in questo caso, la sanzione appare congrua ed adeguata ai fatti addebitati al Vadalà.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.86 della Società A.S.D. BUONVICINO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 20.2.2014 (gara Buonvicino-Cerzeto K91 del 16.2.2014- penalizzazione di UN punto in classifica, squalifica dei calciatori CAVALCANTI Orazio, DEBRASI Cristian e RIENTE Giovanni per DUE gare effettive).

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

- in via preliminare, l'inammissibilità del reclamo proposto per la squalifica per due gare dei calciatori Cavalcanti Orazio, Riente Giovanni e Debrasi Cristian, non essendo impugnabili le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara, ai sensi dell'art.45, comma 3/a, del C.G.S.;

- che dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Buonvicino-A.S.D. Cerzeto K91 del 16.02.2014, risulta che il direttore di gara ha espulso i calciatori della società A.S.D. Buonvicino qui di seguito indicati, con la relativa motivazione:

1) al 45° del I tempo, De Brasi Cristian, per avere colpito con uno schiaffo un avversario a gioco fermo;

2) nello stesso minuto, Riente Giovanni, per avere colpito con uno schiaffo un avversario a gioco fermo;

3) al 48° del I tempo, Forestiero Ciriaco, per doppia ammonizione, dopo aver proferito un'espressione offensiva nei confronti dell'arbitro;

4) al 34° del II tempo, Cavalcanti Orazio, per avere colpito con un calcio alla testa un avversario, dopo essere stato provocato e insultato da quest'ultimo;

5) al 43° del II tempo, De Brasi Samuele, per aver offeso il direttore di gara "per due volte";

- che al 43° del II tempo la gara, poiché la società A.S.D. Buonvicino si era venuta a trovare ad avere meno di sette calciatori partecipanti alla gara, a seguito delle cinque espulsioni subite, l'arbitro ha sospeso la gara (così come previsto dalla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio ribadita dalla relativa Decisione Ufficiale FIGC).

Il Giudice Sportivo Territoriale, alla luce di quanto verificatosi, ha inflitto alla società A.S.D. Buonvicino la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-3, ai sensi dell'art.17 del C.G.S., penalizzandola, inoltre, di un punto in classifica (cfr. C.U. n.33 del 20.02.2014 della Delegazione Provinciale di Cosenza).

La società suddetta propone reclamo, chiedendo l'annullamento della penalizzazione di un punto in classifica.

La Commissione, ritiene legittima la richiesta formulata dalla reclamante in base alla citata normativa di riferimento.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

dichiara inammissibile il reclamo relativamente alla squalifica dei calciatori CAVALCANTI Orazio, RIENTE Giovanni e DEBRASI Cristian, per le ragioni esposte nella parte motiva;

annulla la penalizzazione di UN punto in classifica;

dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi